

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

Nell'interesse di **ELENA D'ALBERTI** (C.F. DLBLNE96M70H501W), nata a Roma il 30 agosto 1996 e residente a Roma in Via Sardegna 50 (00197), rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Cancrini (CF: CNCRTR55C13H501S; PEC: arturo.cancrini@avvocato.pe.it; Fax: 0680918126), e domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via G. Mercalli, 13, giusta procura a margine rilasciata dall'esercente la patria potestà (Dott.ssa Giulietta Gamba)

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA"**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

E NEI CONFRONTI DI

- **ALICE LIGUORI**, residente in Roma, Via Giovanni Animuccia 6 – CAP 00199
- **CLAUDIA SCARDINA**, residente in Bagheria (PA), Via Benedetto Marcello, n. 8 – CAP 90011,

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014;

- della graduatoria nazionale alfanumerica per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 22.4.2014;
- delle successive graduatorie risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015” ove si comunicano “le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per il giorno 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana” e sempre *in parte qua* nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto;
- del decreto ministeriale MIUR del 5 febbraio 2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione;
- del decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2014, n. 218 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015”;
- del decreto ministeriale MIUR di concerto con Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- della nota del Ministero della Salute del 4 marzo 2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015;

- del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma "Sapienza" con D.R. n. 357/2014;
- della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che, anche a seguito di quanto avvenuto nel corso delle prove tenutesi a Bari, il test non è annullato;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,

CON CONSEGUENTE ORDINE

di immatricolazione della stessa al Corso di laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Policlinico Umberto I, ovvero presso le altre sedi universitarie indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione;

PREVIA ADOZIONE DELLE ADEGUATE MISURE CAUTELARI

e, in particolare, previa iscrizione con riserva della ricorrente alla Facoltà di Medicina della "Sapienza" – Policlinico.

FATTO

Con decreto ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR") del 5 febbraio 2014, n. 85 (**doc. 1**) veniva indetta una prova nazionale di selezione per l'ammissione alla Facoltà di Medicina in Atenei statali e ne venivano regolati contenuti e modalità. La prova consisteva in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: cultura generale (quattro quesiti); ragionamento logico (ventitré quesiti); biologia (quindici quesiti); chimica (dieci quesiti); fisica e matematica (otto quesiti) (art. 2, comma 3 del D.M.).

Alla selezione potevano partecipare gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore, primi interessati alla selezione in ragione della naturale e continuativa prosecuzione dei loro studi: tra questi studenti erano inclusi quelli iscritti a qualunque tipo di scuola secondaria superiore, dai licei classici, ai licei scientifici, ai licei linguistici, agli istituti tecnici ecc. Alla selezione potevano anche prender parte coloro che avessero ottenuto, in qualunque tempo, un diploma di scuola secondaria superiore e coloro che intendessero partecipare pur essendo già laureati in altre discipline o iscritti ad altri corsi di laurea.

Venivano previsti – secondo la regola del “numero chiuso” o del “numero programmato” – 9983 posti per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, a cui si aggiungevano 573 posti per i candidati non comunitari non soggiornanti: tali posti si riferivano al complesso di tutte le Facoltà di Medicina in Università pubbliche del Paese e per ciascuna Facoltà si determinava un numero massimo di iscrivibili (si veda il decreto ministeriale MIUR 10 marzo 2014, n. 220 (**doc. 2**) recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia).

In realtà, il sistema non assicurava affatto che coloro che si fossero classificati tra i primi 9983 posti – per quanto concerne i candidati comunitari e non comunitari residenti – si sarebbero effettivamente potuti immatricolare al Corso. E infatti lo stesso D.M. n. 85/2014 prevedeva un peculiare meccanismo di individuazione dei vincitori, in base al quale il risultato conseguito dal candidato nella prova di selezione – secondo parametri determinati e senza che fosse previsto alcun riconoscimento per gli esiti ottenuti nella scuola secondaria superiore – si veniva a combinare con un sistema di preferenze delle sedi universitarie che i candidati erano stati tenuti ad indicare prima

della prova (si veda l'allegato 2 al D.M.). In conseguenza di ciò, i vincitori non erano necessariamente i primi 9983 classificati, ma quelli per i quali valesse una combinazione virtuosa tra risultato ottenuto e sedi indicate: ad esempio, un candidato incluso tra i primi 9983 non sarebbe stato ammesso nel caso in cui avesse indicato sedi già "coperte" (per i posti messi a disposizione) da altri candidati che lo precedevano; d'altro lato, un candidato che si fosse collocato dopo la posizione 9983 sarebbe potuto risultare ammesso nel caso in cui avesse indicato sedi non coperte perché meno "prescelte" (purché tale candidato fosse risultato idoneo avendo ottenuto un punteggio di almeno 20 punti, come previsto dal D.M. n. 85/2014).

La prova era fissata – e si svolgeva presso le varie sedi universitarie – il giorno 8 aprile 2014: e quindi a due mesi dagli esami di maturità previsti per i candidati "naturali" partecipanti alla prova medesima, cioè gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori. Accanto a questi studenti potevano naturalmente presentarsi coloro che avessero conseguito la maturità, o coloro che si fossero già iscritti in altre Facoltà o coloro che avessero già conseguito altre lauree.

I risultati venivano pubblicati, non in forma nominativa, ma con codici alfanumerici, il giorno 22 aprile 2014. La pubblicazione della graduatoria in forma nominativa avveniva il 12 maggio 2014.

La ricorrente, la quale sta frequentando l'ultimo anno della Scuola Secondaria Superiore presso il Liceo Classico Tasso di Roma, otteneva un punteggio di 31,60, che le consentiva di superare ampiamente la soglia prevista per l'idoneità (20 punti) e di collocarsi alla posizione n. 13.395, cioè nel primo quinto dei candidati complessivi (più di 60.000), ma risultava non ammessa all'iscrizione universitaria in base al suddetto meccanismo basato sulla combinazione tra risultato conseguito e sedi prescelte.

Successivamente venivano pubblicate, nella pagina personale della ricorrente relativa alla prova di ammissione, ulteriori graduatorie che specificavano l'assegnazione alla sede scelta prioritariamente dei candidati rientranti nei posti disponibili relativi a tale sede e la prenotazione per sedi indicate non come prioritarie per i candidati non rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza risultante dalla domanda di iscrizione alla prova. Fino ad ora si sono susseguite diverse graduatorie in ragione del fatto che non tutti i candidati prenotati per sedi non prioritarie si sono effettivamente iscritti, dandosi luogo così a degli "scorrimenti" progressivi delle graduatorie medesime, l'ultima delle quali è prevista per l'ottobre di questo anno e quindi dopo circa sei mesi dallo svolgimento delle prove di selezione e, soprattutto, in corrispondenza con l'inizio del nuovo anno accademico.

Nonostante gli scorrimenti la ricorrente non risulta ancora fra gli studenti ammessi all'iscrizione. Le suddette graduatorie, e tutti gli atti connessi sopra menzionati, sono da ritenere illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sull'erronea individuazione del numero chiuso: violazione degli artt. 3 e 4 l. 2 agosto 1999, n. 264; violazione dell'art. 6 *ter* d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale "*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*" (art. 3, comma 1 lett. a).

Per quel che riguarda il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le Regioni avevano ipotizzato un numero di studenti da immatricolare nell'a.a. 2014/2015 pari a 10.748,

come si evince dalla nota del 4.3.2014 del Ministero della Salute (**doc. 3**). In tale nota, peraltro, il Ministero della Salute, pur avendo valutato che adottando l'ipotesi prospettata delle Regioni vi sarebbe stato un forte saldo negativo tra neo laureati e pensionamenti nei successivi anni (pari a 27.400 unità nel periodo 2014-2028), paradossalmente ritiene congruo proporre un numero addirittura inferiore di immatricolazione rispetto a quello proposto dalle Regioni, pari a 9.500 unità.

La determinazione del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 fissava in 9983 i posti a disposizione sul territorio nazionali per cittadini comunitari e non comunitari residenti.

Tale determinazione, tuttavia, veniva assunta in violazione dell'art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ¹, il quale prevede che sulla proposta ministeriale ai fini della determinazione del fabbisogno di medici sia sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'importanza del coinvolgimento della Conferenza nel procedimento di determinazione di tale fabbisogno risulta sottolineata dal fatto che nel

¹ Per comodità di consultazione si riporta il testo della disposizione:

“1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:

a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;

b) modelli organizzativi dei servizi;

c) offerta di lavoro;

d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti”.

2003 si è addivenuti ad un vero e proprio Accordo tra lo Stato e la Conferenza menzionata in attuazione del predetto articolo (si veda l'Accordo del 13 novembre 2003, Repertorio Atti n. 1854: **doc. 4**). Nel caso di specie va rilevato, invece, che la Conferenza non solo non ha condiviso la proposta ministeriale, ma, per di più, ha manifestato in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 “forte preoccupazione” in merito alla determinazione del fabbisogno dei medici per il corrente anno accademico (**doc. 5**).

Ne risulta un evidente e grave difetto di istruttoria nella procedura di individuazione dei posti disponibili per l'immatricolazione, che costituisce il presupposto per assicurare una giustificazione oggettiva al “numero chiuso” in relazione alle effettive esigenze del Sistema Sanitario Nazionale.

2. Sull'illegittimità del D.M. n. 85/2014 là dove dispone di effettuare la prova di ammissione nel mese di aprile 2014: discriminazione a danno degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore, in violazione del principio di eguaglianza, manifesta irragionevolezza e lesione del diritto allo studio.

Primi e naturali interessati alla prova di ammissione ad una Facoltà universitaria sono gli studenti che terminano l'ultimo anno della scuola secondaria superiore e che, conseguito il diploma di maturità, intendono proseguire con continuità e tempestività i loro studi all'Università. Al tempo stesso, è su tale continuità e tempestività del *cursus* scolastico e universitario, che devono puntare massimamente il MIUR e l'intero sistema italiano di istruzione, anche in una prospettiva di competitività del Paese nel contesto internazionale, il quale si caratterizza per la presenza di sistemi scolastici che prevedono una durata più breve dell'istruzione pre-universitaria.

Ebbene, come si è detto nella parte in fatto, la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina si è svolta l'8 aprile 2014, quando gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore non hanno ancora terminato gli studi pre-universitari e sono nel pieno della preparazione degli esami di maturità, che hanno inizio a giugno 2014. Il che li ha danneggiati, in maniera evidente, sovrapponendosi l'impegno per la preparazione alla prova in esame con l'intenso studio necessario per preparare la maturità, che, come è noto, si fa più gravoso quando mancano appena due mesi da essa.

Ciò ha creato una discriminazione palese tra gli studenti che stanno ancora frequentando l'ultimo anno di scuola superiore e gli altri partecipanti alla prova di ammissione a Medicina non gravati da simile contestuale impegno di studio: si pensi ad esempio agli studenti che hanno già conseguito in precedenza la maturità o quelli già laureati; o a quelli che mirano a transitare alla Facoltà di Medicina dopo essersi iscritti ad altre Facoltà, come Biologia o Chimica o Farmacia.

Tutto ciò rende evidente l'illegittimità della scelta di far effettuare la prova di ammissione a Medicina nel mese di aprile 2014 per disparità di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza. Per di più, la discriminazione viene a pesare proprio sui candidati che, come si è cercato di dire, sono i "naturali" e "primi" interessati e sono i soggetti che più di ogni altro sono in grado di assicurare l'efficiente svolgimento degli studi per la migliore realizzazione delle esigenze del Paese: il che mostra come alla discriminazione, e cioè alla violazione del principio di eguaglianza, si aggiunga anche l'illegittimità per manifesta irragionevolezza della decisione di far effettuare la prova di cui si tratta nel mese di aprile 2014. Decisione presa quest'anno per la prima volta, essendosi abbandonata una prassi che si era consolidata negli anni

passati, nei quali la prova è sempre stata espletata nel mese di settembre, dopo gli esami di maturità.

3. Illegittimità del D.M. n. 85/2014 per manifesta ingiustizia derivante dal mancato riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti “maturandi” nel corso dei loro studi e per disparità di trattamento rispetto agli studenti immatricolatisi nell’a.a. precedente avvalendosi del cd. “bonus maturità”.

Il D.M. n. 85/2014 impugnato non ha previsto alcun riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore nello svolgimento dei loro studi. Altre selezioni analoghe per l’ammissione alla Facoltà di Medicina, ad esempio quella svoltasi nel marzo 2014 all’Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno giustamente – sotto tale profilo – previsto un “bonus” correlato ai crediti complessivi e ai voti ottenuti nei precedenti due anni di scuola secondaria superiore (il primo e secondo liceo per gli studi classici).

La mancata previsione di un simile “bonus” nella prova di cui si tratta costituisce una manifesta ingiustizia che lede chiaramente le posizioni soggettive dei “capaci e meritevoli” che, in base all’art. 34, comma 3, Cost., hanno diritto a raggiungere i più elevati gradi del sistema degli studi proprio in virtù dei risultati di profitto che riescono a ottenere. Porre i migliori e i più meritevoli sullo stesso piano degli altri significa appiattire ingiustamente le posizioni dei candidati, annullando la rilevanza dell’impegno mostrato dai primi.

Sul punto si fa presente che la ricorrente aveva ottenuto 7 crediti in prima liceo, 8 crediti (cioè il massimo) in seconda liceo, con medie di voti elevatissime nei due anni (8,5 in prima liceo; 9,1 in seconda liceo) in uno dei licei classici più rinomati e severi della capitale, il Liceo Torquato Tasso.

Pertanto tutto ciò appare vieppiù irragionevole se si tiene conto che lo scorso anno, proprio tenendo conto del cd. “bonus maturità”, sono stati ammessi, sia pur tardivamente, 1800 candidati in sovrannumero rispetto ai posti stabiliti, come evidenziato dal Ministero della Salute nella nota dell’aprile 2014 di individuazione del fabbisogno di medici.

Ne deriva l’evidente illegittimità, anche sotto questo profilo, del D.M. impugnato: sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei “capaci e meritevoli”; sia sotto il profilo della manifesta contraddittorietà rispetto al riconoscimento assicurato al merito nella prova tenutasi l’anno passato.

4. Illegittimità del D.M. n. 85/2014 quanto al meccanismo di selezione basato sulla combinazione tra risultati ottenuti nella prova e preferenze delle sedi universitarie: disparità di trattamento e irragionevole procrastinarsi dell’incertezza sull’esito finale della prova.

La selezione per l’ammissione alle Facoltà di Medicina si è fondata, in base al D.M. n. 85/2014 impugnato, su una combinazione fra il risultato ottenuto nella prova e l’indicazione della sede che i candidati erano tenuti a scegliere prima dell’esito delle prove.

Il meccanismo è stato concepito nel seguente modo. Il candidato è considerato idoneo se supera la soglia di 20 punti nelle risposte ai quesiti: viene assegnato un punteggio di 1,5 punti per ogni risposta esatta; un punteggio eguale a zero per ogni risposta non data; un punteggio di meno 0,4 punti per ogni risposta errata. I vincitori, ammessi all’iscrizione nella Facoltà, sono solo quelli che rientrano nel numero di posti predeterminato. Tale predeterminazione è stata duplice: 9983 posti a livello complessivo nazionale; e, in tale limite, differenti soglie quantitative di posti per le diverse Facoltà presenti nel territorio

nazionale. Tra queste Facoltà il candidato poteva indicare un ordine di preferenze, senza che venisse precisato un numero minimo o massimo di preferenze.

Qui si rivela immediatamente l'illegittimità del meccanismo di selezione, per insanabile disparità di trattamento. Infatti: un candidato che sia rientrato nei primi 9983, dunque entro il numero di posti disponibili a livello nazionale per gli studenti comunitari e non comunitari residenti, non è ammesso se ha indicato una o più Facoltà i cui posti sono stati già "coperti" da altri candidati che la precedono in graduatoria; mentre paradossalmente, può essere ammesso un candidato collocato dopo la posizione n. 9983, se ha indicato Facoltà non scelte da altri candidati o nelle quali i posti non sono stati interamente "coperti" da candidati che lo precedono in graduatoria.

In sostanza, l'ammissione alla Facoltà di Medicina viene a dipendere dal caso: è avvantaggiato chi ha indicato più Facoltà nelle quali è disposto ad iscriversi e chi ha preferito Facoltà meno scelte da altri.

Oltre al caso pesa anche il fattore economico: può indicare più Facoltà, e dunque più sedi universitarie, chi ha la possibilità economica di mantenersi agli studi universitari in Atenei anche lontani dalla propria abitazione. Si tratta, a ben vedere, di un ulteriore profilo di illegittimità della prova in esame, per disparità di trattamento suscettibile di pregiudicare i "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" di cui all'art. 34, comma 2, Cost.

Oltre a ciò, tale meccanismo basato sulla combinazione fra risultato ottenuto nella prova e sedi prescelte ha avuto una conseguenza abnorme: dopo la graduatoria nominativa pubblicata lo scorso 12 maggio 2014 che non includeva l'assegnazione dei candidati alle diverse sedi universitarie, sono state pubblicate successive graduatorie contenenti l'indicazione delle sedi assegnate o prenotate per i candidati. Tali graduatorie

specificavano l'assegnazione alla sede scelta prioritariamente dei candidati rientranti nei posti disponibili relativi a tale sede e la prenotazione per sedi indicate non come prioritarie per i candidati non rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza.

Il susseguirsi di diverse graduatorie è dovuto al fatto che non tutti i candidati prenotati per sedi non prioritarie si sono effettivamente iscritti, dandosi luogo così a degli "scorrimenti" progressivi delle graduatorie medesime.

Lo stesso D.M. impugnato prevede esplicitamente che l'ultima e definitiva graduatoria sarà resa pubblica nell'ottobre 2014. È subito chiaro il vizio di tale previsione: essa costringe i candidati che, come la ricorrente, sono idonei e attendono scorrimenti per loro utili della graduatoria a dover prolungare la loro incertezza per sei mesi dallo svolgimento delle prove. Si tratta di una previsione e di una situazione assolutamente irragionevoli che, impedendo una programmazione tempestiva delle future scelte di vita e universitarie, vengono chiaramente a ledere il diritto fondamentale al pieno svolgersi della propria personalità, tutelato anche dall'art. 2 della Costituzione.

5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, L. n. 264/1999. Invalidità del D.M. n. 85/2014 in ordine ai quesiti: manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento.

La legge n. 264/1999, nell'introdurre "*un'organica sistemazione legislativa*" in materia di accesso programmato alle Facoltà a numero chiuso, ha stabilito, all'art. 4, che "*l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline*

oggetto dei corsi medesimi”, demandando alla disciplina regolamentare ed applicativa – qui fatta oggetto di contestazione – le modalità e i contenuti delle prove di ammissione.

Ora, i contenuti delle prove per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per come regolati dalla disciplina attuativa, sono palesemente in contrasto con l'art. 4 della citata legge n. 264/1999 in quanto:

- sono del tutto avulsi dai programmi di scuola secondaria superiore e, in particolare, da quelli dei licei classici;
- non testano in alcun modo la “predisposizione” del candidato per le discipline sanitarie, ma impongono – irragionevolmente e sproporzionatamente – un’approfondita conoscenza di dette discipline, non acquisibile da parte degli studenti liceali attraverso lo studio dei programmi curriculari;
- sono del tutto irragionevoli là dove presuppongono studi specialistici da parte di studenti impegnati nella preparazione dell'esame di maturità, le cui prove prevedono argomenti di studio del tutto differenti;
- a maggior ragione discriminano, in palese contrasto con il diritto di accedere in condizioni di parità all'istruzione, compresa quella di grado più elevato (art. 34 Cost.), gli studenti provenienti da percorsi di studi di stampo umanistico, come i licei classici, rispetto a quelli provenienti da percorsi di studi superiori scientifici.

La fondatezza delle presenti contestazioni emerge *ictu oculi* dallo specifico contenuto dei quesiti che hanno caratterizzato la prova di ammissione in esame quest'anno.

Il D.M. n. 85/2014 all'art. 4, comma 2 ha infatti previsto che la prova si componesse di sessanta quesiti sulle seguenti materie: cultura generale (quattro quesiti); ragionamento logico (ventitré quesiti); biologia (quindici quesiti); chimica (dieci quesiti); fisica e matematica (otto quesiti).

Al di là dei quattro quesiti di cultura generale, nessuno spazio, dunque, è stato riservato a materie umanistiche, come l'italiano, la storia, la filosofia. Il che è un primo sintomo di irragionevolezza di tale previsione, poiché la formazione e la preparazione di base del medico richiedono una buona sintesi delle “due culture”, la scientifica e l'umanistica. Basti rammentare che il linguaggio e la terminologia utilizzati in medicina derivano ampiamente da radici greche e latine; che il famoso giuramento di Ippocrate, nel quale si scandiscono gli impegni del medico, è rivolto ad Apollo, Asclepio, Igea e Panacea; che la professione del medico si connota per la sua preparazione tecnica e specialistica e, al tempo stesso, per l'empatia con i pazienti, la quale si giova dell'attenzione che il medico sa riservare ai profili psicologici e umani, attenzione che risulta accresciuta da una buona cultura umanistica.

Il citato art. 4, comma 2, del D.M. n. 85/2014 si pone in palese contraddizione sia con la citata norma dell'art. 4 l. n. 264/99, sia con lo stesso Allegato A al D.M. menzionato (che ne fa parte integrante), riguardo ai programmi di ammissione dei Corsi in Medicina e Chirurgia. L'art. 4 della l. n. 264/99 stabilisce, come si è visto, che l'ammissione ai corsi universitari sia subordinata al superamento di prove di “cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore” e l'Allegato A del D.M. menzionato esordisce con la seguente affermazione: *“per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolare attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale”*. Peraltro, l'Allegato specifica che *“le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali soprattutto in vista con gli esami di Stato...”*.

Per di più, i quesiti concretamente selezionati per la prova nelle materie scientifiche (biologia, chimica, fisica e matematica) implicavano conoscenze che si acquisiscono al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia o nei licei scientifici ovvero negli istituti tecnici e che, in larga parte, non figurano nei programmi dei licei classici, che rappresentano il percorso di studi della ricorrente: si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a quesiti come quello relativo alle “resistenze elettriche” (si veda il quesito n. 57 del **doc. 6** allegato, disponibile sul sito MIUR) o, ancora, al quesito n. 31 la cui soluzione richiede addirittura la conoscenza dei protocolli di cura del cancro (che per comodità di consultazione si riporta pedissequamente: “*n.31: Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?*”).

A) *Metafase*

B) *Interfase*

C) *Profase*

D) *Anafase*

E) *Telofase*”).

In proposito, va sottolineato che la ricorrente ha conseguito un punteggio di 31,60 punti che la colloca a un solo punto di distanza dalla soglia attualmente sufficiente per essere immatricolati (punti 32,60 alla luce dell’ultima graduatoria di scorrimento al 20 giugno 2014 risultante dalla pagina personale della ricorrente relativa alle prove di ammissione). Tenendo presente che con una risposta esatta si otteneva un punteggio di 1,5 punti, la previsione di anche solo una domanda che – come una di quelle sopraindicata – esulava dai programmi di studio e di formazione di alcuni dei

concorrenti, come la ricorrente, ha determinato una sicura lesione delle *chances* di ottenere un posto utile in graduatoria.

Anche in ragione di ciò, appare evidente la disparità di trattamento, derivante dal D.M. n. 85 e dai quesiti in concreto somministrati per la prova dello scorso aprile, a danno degli studenti dei licei classici – tra cui rientra l’odierna ricorrente – e a vantaggio degli studenti dei licei scientifici e degli istituti tecnici e, inoltre, di quelli iscritti in altre Facoltà scientifiche, come Chimica o Fisica o Biologia, che intendono passare a Medicina. Un altro grave vizio di illegittimità del D.M. impugnato e della prova concretamente svoltasi per la selezione di ammissione.

6. Illegittimità della procedura di selezione per violazione dei principi di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’Allegato 2 al D.M. 85/2014.

Nello svolgimento della prova si sono verificati gravi vizi procedurali. Trattandosi di selezione nazionale unica, il vizio che si verifichi anche in una sola sede inficia la validità dell’intera prova sull’intero territorio.

Sono note le gravi irregolarità che sono emerse in varie sedi e che sono ancora oggetto di appositi accertamenti: tra le altre, quella dell’Università di Bari, ove è risultato che una scatola sigillata contenente i plichi destinati ai candidati, compresi i quesiti, sia stata manomessa, in palese violazione – al di là profili penali – dello stesso Allegato 2 al D.M. 85/2014, ove si stabilisce che *“a decorrere dall’avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all’atto dello svolgimento della prova di ammissione”* (art. 4).

A fronte della conclamata lesione di tale previsione, la prova di selezione non avrebbe dovuto tenersi, come peraltro già accaduto in passato². La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

Da questo punto di vista, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che la mera possibilità che le buste contenenti i quesiti siano state aperte in precedenza viene ad inficiare la regolarità e la legittimità dell'intera procedura. Infatti, secondo il giudice amministrativo “tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità” (T.A.R. Campania-Napoli, 28.7.2004, n. 10857). Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia sopra richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l'effettiva anticipazione dei quesiti, “essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; “elemento, questo, che è da considerare rilevante ed

² Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro. Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: “Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi”.

Anche in quel caso “il Rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero”.

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata.

imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale”

(T.A.R. Campania – Napoli, 27.1.2004, n. 519).

Alla gravità di tali irregolarità – che di per sé è idonea a determinare all’annullamento dell’intera procedura concorsuale svoltasi a livello nazionale – si connette un dato sorprendente emerso dalla pubblicazione delle prove: nelle prime cento posizioni vi erano ben sei studenti che hanno sostenuto la prova a Bari, peraltro in piena contraddizione con i risultati degli scorsi anni.

Ma al di là delle conclamate irregolarità avvenute nella sede di Bari, va aggiunto che anche nella sede in cui la ricorrente ha effettuato la prova, cioè l’Università degli studi di Roma “Sapienza” (nei locali della Facoltà di Economia e commercio a Via del Castro Laurenziano), si sono certamente verificati vizi di procedura. Il decreto ministeriale citato (n. 85/2014) prevedeva che la prova di ammissione avesse inizio alle ore 11.00 e che per il suo svolgimento fosse assegnato un tempo di 100 minuti (art. 2, comma 4). In realtà, i candidati hanno potuto effettivamente iniziare la prova in ritardo e il tempo assegnato è risultato ben inferiore ai 100 minuti previsti, almeno di venti minuti in quanto anche dopo l’apertura dei plichi, quindi a conteggio del tempo iniziato, i docenti presenti in aula continuavano ancora a fornire spiegazioni ai candidati in merito alle modalità di compilazione del test, con evidente disagio per chi tentava di concentrarsi sulle risposte.

Ne risulta una chiara violazione di legge, per mancato rispetto dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo. Tale norma prescrive che il procedimento amministrativo – quale è certamente quello in esame – debba conformarsi, tra l’altro, ai criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Criteri che sono stati palesemente violati. L’imparzialità, in particolare, richiede condizioni

uniformi per tutti i partecipanti al procedimento amministrativo di selezione per l'ammissione alla Facoltà di Medicina: se alcuni hanno avuto a disposizione tutti e cento i minuti previsti per lo svolgimento della prova ed altri – come nel caso della ricorrente – hanno potuto dedicare alle risposte ai quesiti non più di ottanta minuti, la discriminazione è palese. Soprattutto in una prova in cui la velocità di risposta è elemento essenziale. I candidati, infatti, avevano cento minuti di tempo a disposizione per rispondere a sessanta quesiti e cioè poco più di un minuto e mezzo per leggere, comprendere e rispondere a ciascuno dei quesiti formulati. Perché codesto Ecc.mo Collegio possa meglio inquadrare il vizio di cui si discute, si allega il testo della prova di ammissione (**doc. 6**).

Anche sotto questo profilo, la prova, dunque, si rivela assolutamente illegittima.

7. Ancora sull'illegittimo svolgimento della procedura di selezione. Violazione del principio di segretezza della prova e della «lex specialis» di concorso. Violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost., violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e “par condicio” dei concorrenti, eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento dalla causa tipica.

L'illegittimità della prova selettiva è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

Come si evince da quanto disposto dal D.M. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85, recante le “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15*” (**doc. 1**), appare evidente che le prove selettive di che trattasi si siano svolte in palese violazione del principio dell'anonimato, determinata dal fatto che ciascun plico contiene un codice a barre con il relativo codice

alfanumerico sottostante alla singola prova che consente facilmente l'individuazione del candidato.

Infatti, ai sensi dell'allegato n. 1, comma 7, D.M. n. 85/2014, *“Ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente”*.

In estrema sintesi, ciascun plico contiene non solo il codice identificativo della prova, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, codice che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova medesima. Sicché si può affermare che dai singoli plichi era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che le aveva sostenute. Tale codice, infatti, è facilmente visibile dalla busta (munita di finestra trasparente) e comunque è presente sul modulo delle risposte.

A ciò si aggiunga che, in alcune sedi di concorso, ai candidati è stato consegnato un "badge" da tenere in evidenza con indicato il proprio nome cognome e codice fiscale e, ancor più gravemente, ad essi è stato imposto di tenere in evidenza sul banco la propria carta di identità; ciò ha messo i commissari in condizione, per tutta la durata della prova, di riscontrare l'abbinamento "nome del candidato-codice alfanumerico", in quanto il nome del candidato era ricavabile sia dal badge sia dalla carta di identità che i commissari hanno richiesto di tenere in vista, mentre il numero segreto era invece leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare.

Orbene, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato, proprio con riferimento a fattispecie identica e relativa al codice alfanumerico presente sugli elaborati, che *“ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso”* (Cons. Stato, sez. II, parere 14.10.2013, n. 4233).

In altri termini, la presenza di un codice alfanumerico di identificazione del candidato riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario consegnati a ciascun concorrente, ha reso in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, compreso il momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.

Orbene, come noto, *“anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da*

ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. È appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105)” (TAR Molise, 4.6.2013, n. 386).

È stato anche osservato che “le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il

riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071)” (TAR Sardegna, 14.3.2013, n. 230; negli stessi termini, TAR Sicilia – Catania, 28.8.2008, n. 1528).

La correttezza di tali tesi, del resto, è stata da ultimo autorevolmente confermata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26 pronunciata proprio in tema di prove di accesso al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia, secondo cui “il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. ... Infatti, come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse, la Commissione ha fatto annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta. (...) Inoltre, alla fine della prova in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari contenitori sono avvenuti seguendo

rigorosamente l'ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato. Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione. Il mezzo in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria invalidamente formata". Tale orientamento risulta confermato anche dalle più recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 9.6.2014, n. 2935).

In definitiva, anche sotto tale profilo emerge un vizio grave dell'intera procedura di selezione per la violazione del principio dell'anonimato che, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza menzionata, inficia la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, a prescindere dall'effettiva concretizzazione dell'infrazione, ma già solo in termini di "pericolo oggettivo".

8. Ancora sull'illegittimo svolgimento della procedura di selezione per violazione del principio della *par condicio* fra i candidati. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, L. n. 264/1999 e degli artt. 97, 3, 33 Cost.

La violazione dei principi generali in materia concorsuale, quali la segretezza e la *par condicio* tra i candidati, è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

Come accennato, il D.M. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85 (**doc. 1**), ha determinato le modalità e contenuti delle prove di ammissione.

L'art. 4 della L. 264/99, inoltre, prevede che siano le singole Università a curare e gestire le procedure, sebbene nel rispetto delle modalità che devono essere fissate, per tutti gli Atenei, direttamente dal MIUR.

Invero, nel caso di specie il MIUR si è limitato a delegare la complessiva gestione organizzativa al CINECA di Bologna senza però indicare allo stesso le procedure necessarie al fine di garantire la massima correttezza e segretezza delle operazioni e quindi la *par condicio* per una selezione di così rilevante importanza per migliaia di cittadini.

Ai sensi dell'allegato 1, comma 11, al D.M. n. 85/2014: *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettere a) e quello di cui alla lettera d)”*.

Orbene, mentre il D.M. rinvia al bando la disciplina in materia concorsuale per assicurare segretezza e regolarità della selezione, nessuna garanzia è prevista per la fase ancor più delicata della valutazione degli elaborati che è stata completamente delegata al CINECA.

In particolare, dal momento in cui i plichi contenenti le prove dei candidati vengono consegnati al CINECA sino a quando quest'ultimo stesso restituisce i moduli con le risposte relative alla correzione, non è stata prevista alcuna forma di garanzia né l'istituzione di un'apposita Commissione che assicuri la regolarità delle operazioni (delicatissime) di apertura dei plichi.

Il Decreto Ministeriale impugnato si limita a prevedere in termini assolutamente generici e non circostanziati l'affidamento dei plichi e delle buste alla “rappresentanza

del MIUR presso il CINECA” ma non trovano alcuna disciplina aspetti fondamentali, quali la verifica dell’integrità dei plichi, la rottura dei sigilli e la fase della loro apertura. In altri termini, non si riesce davvero a comprendere chi ha verificato la regolarità del confezionamento dei plichi, chi li abbia aperti e chi abbia effettuato gli abbinamenti. È evidente la palese carenza di una qualsiasi garanzia di segretezza ed imparzialità, come è confermato, peraltro, dall’assenza di una qualsiasi forma di verbalizzazione di tali operazioni.

Ciò che è davvero paradossale è che si sia prevista l’istituzione di apposite Commissioni giudicatrici le quali poi, di fatto, non hanno svolto la propria funzione istituzionale che, invece, è stata delegata ad un soggetto terzo (il CINECA) il quale non offre alcuna garanzia di imparzialità.

Altresì evidente, ad esempio, è la chiara violazione del disposto dell’art. 14, comma 5, D.P.R. n. 487/1994, secondo cui i plichi devono essere aperti alla presenza della Commissione esaminatrice.

Lungi dal rispettare tale basilare principio delle procedure concorsuali, nel caso di specie la Commissione giudicatrice non ha aperto i plichi ma si è limitata ad inviarli al CINECA che poi ha restituito i moduli con la valutazione delle prove, con chiara vulnerazione dei principi quali la *par condicio* tra i candidati, la trasparenza, la segretezza e la regolarità dell’*iter* di valutazione.

Tutto ciò ha compromesso il corretto svolgimento della prova, in palese violazione dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione.

9. Eccesso di potere per palese contraddittorietà del MIUR sull’adeguatezza della prova di selezione “a numero chiuso” preventivo.

Già all'indomani dell'insediamento del Governo Renzi (22 febbraio 2014), il Ministro *pro tempore* dell'Istruzione, Università e Ricerca, aveva dichiarato pubblicamente che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina era da considerarsi inadeguata. Ne sarebbe dovuto conseguire il ritiro del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, che oggi si censura, o, in alternativa, il differimento della prova a data successiva all'espletamento degli esami di maturità. Ma così non è stato e la prova si è svolta.

Successivamente allo svolgimento della prova lo stesso Ministro ha dichiarato che è necessario abolire la prova preventiva a numero chiuso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia – e basata su quesiti a risposta multipla come quelli qui censurati –, per adottare un sistema che, in armonia con quello ben sperimentato in Francia, consenta agli studenti di iscriversi liberamente per poi essere sottoposti ad una rigorosa prova selettiva al termine del primo anno di Università, avendo superato tutti gli esami previsti. Una nuova conferma che lo stesso MIUR, in persona del suo Ministro, ritiene del tutto inadeguata la prova selettiva dello scorso 8 aprile 2014 e più in generale la prova selettiva “a numero chiuso” preventivo.

Ciò è segno evidente che lo stesso Ministro è non solo perplesso ma addirittura contrario alla prova di ammissione come tale. È una contraddizione che rileva come ipotesi sintomatica di eccesso di potere e rende invalida la prova svolta.

Da questo punto di vista, il Ministro – anche per porre rimedio alle palesi illegittimità che si sono sin qui evidenziate – ben potrebbe stabilire che già dall'anno accademico 2014-2015 sia possibile ammettere quanto meno gli idonei alla prova dell'aprile scorso, cioè gli studenti con un punteggio superiore a 20 punti; potrebbero essere esentati dalla prova successiva alla conclusione del primo anno universitario, ove introdotta in

analogia con il sistema francese, gli studenti che sono stati ammessi in base alla prova già svolta l'8 aprile 2014.

Rinviare la soppressione dei quesiti all'anno prossimo, non eliminandoli già con riferimento all'anno accademico 2014/2015 pur avendo considerato tale sistema di selezione del tutto inadeguato, costituirebbe una palese ingiustizia.

10. Sulla domanda cautelare.

In via cautelare, si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento alla graduatoria nominativa del 12 maggio 2014 e alle successive graduatorie di scorrimento, e in ogni caso l'iscrizione con riserva della ricorrente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Roma "Sapienza" – Policlinico, la Facoltà indicata in via prioritaria dalla ricorrente.

Quanto al *fumus*, sia consentito rinviare ai motivi di illegittimità sopra evidenziati.

Quanto al *periculum*, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe alla ricorrente di poter effettuare, nelle more della definizione del giudizio di merito, la tempestiva immatricolazione alla predetta Facoltà di Medicina e costringerebbe la stessa ad attendere la graduatoria definitiva sino ad ottobre 2014, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte di vita e universitarie.

Istanza istruttoria

La fondatezza del presente ricorso risulta chiaramente dimostrata sia dalla suesposta trattazione, che dalla documentazione prodotta in giudizio.

In ogni caso, ove ritenuto opportuno o necessario ai fini dell'accertamento nel merito dei vizi procedurali sopra censurati, si chiede che l'Ecc.mo TAR voglia ordinare al Ministero e al CINECA di fornire copia dei verbali di correzione della prova svolta dal

CINECA e di quelli relativi allo svolgimento della prova di selezione presso l'Università di Roma "Sapienza".

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, accolta la domanda cautelare, nel merito annullare, in via principale, gli impugnati atti, ivi comprese la graduatoria nominativa del 12 maggio e le graduatorie successive; e in via subordinata, accertare il diritto della ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e, conseguentemente, ordinare l'immatricolazione della stessa al Corso di Laurea presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Policlinico Umberto I, ovvero, in via ulteriormente subordinata, presso le altre sedi universitarie indicate dalla ricorrente medesima nella domanda di ammissione. (v. **doc. 7**).

Con vittoria di spese e onorari.

Si indicano di seguito i documenti citati nel testo:

Doc. 1 decreto ministeriale MIUR del 5 febbraio 2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione;

Doc. 2 decreto ministeriale MIUR di concerto con Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

Doc. 3 nota del Ministero della salute del 4 marzo 2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015;

Doc. 4 Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2003 avente ad oggetto la determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2003-2004 di cui all'art. 6 *ter* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., Repertorio Atti n. 1854;

Doc. 5 documento ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 aprile 2014, avente ad oggetto l'Accordo sulla proposta della determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2014/2015, delle professioni di medici chirurgo, veterinario, odontoiatra;

Doc. 6 prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'Anno Accademico 2014/2015;

Doc. 7 domanda di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il presente atto comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari a 650 Euro.

Roma, 20 giugno 2014

Avv. Arturo Cancrini